



## **Tribunale di Como**

### **Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Marco Mancini	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL. EST.

Vista la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, nel procedimento unitario iscritto al n. 32-1/2024, con il piano e la proposta depositati nel termine concesso ex art. 44 co. 1 lett. a), CCII, proposta

DA

**PROVIM S.R.L.** (C.F. 03138400134) in persona dell'amministratore unico sig. Roberto Provasi con sede in Mariano Comense (CO), in via Dante n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Sala;

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

#### **Svolgimento del procedimento unitario**

Con ricorso depositato in data 6.02.2024, Banco di Desio e della Brianza s.p.a. ha proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Provim s.r.l.

Con ricorso depositato in data 15.03.2024, Provim s.r.l. ha proposto domanda ex art 44 CCII, riservandosi di presentare entro il termine concesso dal Tribunale, una proposta di concordato preventivo con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII. La domanda è stata proposta entro la prima udienza fissata nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da Banco di Desio e Della Brianza s.p.a., nel rispetto, quindi, del termine di cui all'art. 40, co. 10 CCII.

Con decreto del 18 marzo 2024, il Tribunale, ritenuto di esaminare prioritariamente la domanda ex art. 44 CCII, ha così disposto: - ha concesso alla società ricorrente termine sino al 14 maggio 2024 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2; - ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Giovanni Mulè; - ha disposto il deposito della somma di € 5.000 a titolo di compenso dovuto al commissario, per il caso di arresto della procedura, nonché per le ulteriori eventuali spese; - ha assegnato i termini per il deposito di relazioni periodiche sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie eseguite dall'impresa.

Con decreto del 19.03.2024, il Giudice designato ha confermato le misure protettive richieste dall'imprenditore, per la durata di 4 mesi, decorrenti dalla data della pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII nel registro delle imprese;

Nel termine concesso, Provim s.r.l. ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano e l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità. All'udienza del 28.05.2024, è stato concesso termine al ricorrente per integrare la documentazione depositata.

Provim s.r.l. ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dall'articolo 39, commi 1 e 2, con successive note di deposito del 19 e del 27 giugno 2024.

Il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano (cfr. pareri depositati in data 16.05.2024 e in data 29.06.2024).

All'udienza del 8.07.2024, il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Il P.M. ha espresso parere favorevole all'apertura del concordato preventivo.

I procuratori di Banco di Desio e della Brianza s.p.a., presenti in udienza, non hanno proposto osservazioni rispetto alla richiesta della ricorrente.

#### **Sull'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano (art. 47, co. 1 lett. a)**

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Mariano Comense (CO), ove la società ricorrente ha la propria sede legale.

Conviene precisare, inoltre, che, giusto il disposto di cui all'art. 47 CCII, il Tribunale, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, acquisito il parere del Commissario, deve verificare: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta nonché che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali

Provim s.r.l. è una società commerciale avente il seguente oggetto sociale "*acquisto, vendita, permuta, costruzione, locazione di beni immobili ed in genere ogni e qualsiasi operazione immobiliare*"

La domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 CCII.

All'esito delle integrazioni richieste, è stata depositata la documentazione prevista dall'art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l'impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

Provim s.r.l. si trova in una situazione di crisi come definita dall'art. 2, co. 1 a CCII, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nel proprio atto introduttivo.

La documentazione prodotta a corredo dell'istanza fornisce elementi sufficienti per le valutazioni richieste al Tribunale in questa sede, salvo il successivo riesame nell'ulteriore corso della procedura alla luce degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Alla proposta ed al piano è stata allegata altresì la relazione resa dall'esperto ex art. 87, co. 3 CCII.

Quanto al controllo di ritualità della proposta, come è stato correttamente osservato da attenta dottrina, il Tribunale è chiamato a verificare la conformità della stessa alle regole dettate dal legislatore in relazione ai caratteri fondamentali ed ai requisiti indispensabili di forma. Verificata, quindi, la presenza e la completezza della documentazione di cui all'art. 39 CCII, occorre esaminare il contenuto del piano e della proposta.

Provim s.r.l. propone un concordato liquidatorio, in quanto tutto il patrimonio della società è destinato al soddisfacimento dei creditori. Il piano contiene le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII.

L'attivo della procedura è rappresentato dai terreni di proprietà della ricorrente, che risultano liberi da vincoli, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e sono stati valutati dal geom. Fazio in complessivi euro 411.582,50, come da perizia in atti.

È previsto un apporto di risorse esterne, secondo quanto previsto dall'art.84, co.4, CCII, per l'importo di euro 41.158,25, pari al 10% dell'attivo disponibile, attraverso l'impegno assunto dai soci Roberto Provasi e Andrea Provasi.

Nella proposta si è evidenziato, tuttavia, che la vendita degli immobili di proprietà della società potrebbe consentire il pagamento integrale dei debiti sociali. La società, peraltro, ha ipotizzato che, anche tenendo in considerazione gli eventuali ribassi nell'ambito della vendita competitiva in sede concordataria, in ipotesi di cessione dei beni al quarto esperimento (con ricavo presumibile pari a euro 197.560,00), sarebbe in ogni caso possibile l'integrale pagamento dei creditori, grazie all'apporto delle risorse esterne.

Nello scenario peggiore, ossia in ipotesi di liquidazione del patrimonio della società facendo ricorso a quattro esperimenti di vendita, la ricorrente prevede che il piano possa essere eseguito entro due anni dalla sua omologazione.

La ricorrente prevede, tuttavia, di potere di eseguire il concordato in tempi più rapidi, ove nelle more fosse perfezionata la vendita di un immobile sito in Stintino, di proprietà di Roberto Provasi e della moglie Emanuela Longoni, dalla quale deriverebbe la provvista necessaria al fabbisogno concordatario.

Il passivo concordatario, oltre alle spese di procedura è costituito dal debito nei confronti di Banco di Desio e della Brianza s.p.a., ammontante a euro 108.972,65 alla data del 18 gennaio 2024, oltre agli interessi fino al 19 marzo 2024, data di iscrizione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese.

Risulta dai bilanci depositati, inoltre, l'esistenza di un ulteriore debito pari a 302.000,00 euro nei confronti della Progest s.r.l. La ricorrente ha allegato che tale somma era stata versata da Progest s.r.l. a Provim s.r.l., a titolo di caparra confirmatoria prevista in un preliminare di vendita, per l'acquisto dei terreni siti in Casnate con Bernate al prezzo di euro 400.000,00, che si sarebbe dovuto perfezionare entro il termine perentorio ed essenziale del 31 dicembre 2009.

Il contratto preliminare, tuttavia, non è mai stato stipulato, né peraltro è stato mai richiesto il rimborso della suddetta somma. Secondo la ricorrente, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data prevista per la conclusione del definitivo, peraltro, il credito risulterebbe prescritto. In ogni caso, Provim s.r.l., in via precauzionale, ha previsto l'apposizione di un apposito fondo rischi dell'ammontare pari a 60.400,00 euro, al fine di garantire l'eventuale pagamento del credito nella misura minima pari al 20 %.

Il passivo concordatario, dunque risulta, così composto:

Causale del debito	Ammontare	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
Banco di Desio	108.861	0	0	108.861
Commissario Giudiziale (DM 30/2012)	26.000	26.000		
Liquidatore Giudiziale	10.400	10.400		
Legale	5.200	3.900	1.300	
Attestatore	7.800	5.850	1.950	
Perito estimatore immobiliare	2.262	1697	566	
Fondo spese prededucibile liquidato	5.000	5.000		
Fondo rischi Chirografario	10.000			10.000
Fondo rischi su Progest	302.000			302.000

La proposta prevede il pagamento integrale di tutti i creditori e la previsione del fondo rischi, di cui si è detto, al fine di garantire l'eventuale pretesa creditoria di Progest s.r.l.

Alla domanda è stata allegata la relazione del professionista indipendente Dott. Marco Arienti, con l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

L'esperto ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano, così come il Commissario Giudiziale nel parere richiesto dall'art. 47 CCII, non apparendo il piano manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sia la relazione dell'esperto che il parere del Commissario appaiono adeguatamente motivati.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, si ritiene sussistano le condizioni per l'apertura della procedura.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche ed alle comunicazioni ex art. 104 CCII e procederà, inoltre, alle operazioni di cui all'art. 105 CCII.

#### P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di **PROVIM S.R.L.** (C.F. 03138400134) con sede in Mariano Comense (CO), in via Dante n. 32;
- **nomina** giudice delegato alla procedura il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- **conferma** come commissario giudiziale il Dott. Giovanni Mulè;

- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 21 ottobre 2024 ed il termine finale per il giorno 31 ottobre 2024, disponendo che il voto sia espresso a mezzo di posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;
- **assegna** al Commissario giudiziale termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art. 104 CCII;
- **determina** in euro 5.000,00 la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. d), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- **pone** a carico del debitore l'obbligo di presentare con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché ogni trenta giorni una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- **dispone** che il commissario giudiziale provveda a trasmettere ai creditori la relazione di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto
- **dispone** che il presente decreto sia comunicato a cura della Cancelleria alla proponente, al Pubblico Ministero, al Commissario Giudiziale e che sia trasmesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese come previsto dall'art. 45 CCII

Così deciso in Como, in data 08.07.2024

IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella



Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 11 LUG 2024

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Petronella